

DeJure

Archivio selezionato: Sentenze di merito

ESTREMI

Autorità: Tribunale Bari sez. IV
Data: 10 dicembre 2004
Numero: n. 2463

CLASSIFICAZIONE

PRIVILEGI Generali sui mobili crediti per retribuzioni, provvigioni dei coltivatori diretti delle cooperative e imprese artigiane

INTESTAZIONE

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza del 30.09.97 la O.M. Coop. a r.l., chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento V. I. C. s.r.l. per la somma complessiva di lire 164.441.696, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., in ragione della natura della società, trattandosi di credito di società cooperativa.

Il Curatore del fallimento comunicava l'intervenuta ammissione al passivo in via chirografaria del suddetto credito, "senza privilegio non essendo stata provata la sussistenza dei requisiti".

Con ricorso ex art. 98 L.F., depositato in cancelleria in data 08.08.2000 la O.M. Coop. a r.l. proponeva opposizione allo stato passivo, chiedendo l'ammissione al passivo del Fallimento del credito vantato con l'originaria domanda di insinuazione con la collocazione privilegiata ivi richiesta.

La Curatela opposta si costituiva in giudizio, contestando integralmente la pretesa azionata e concludendo per il rigetto dell'opposizione così come proposta, in quanto infondata nel merito in fatto ed in diritto, con conseguente vittoria di spese e competenze di giudizio.

All'udienza del 21.01.2003 la Curatela del fallimento opposto chiedeva l'interruzione del giudizio in quanto era stata presentata domanda di concordato fallimentare.

Avvenuto il deposito della sentenza di omologazione del concordato fallimentare n. 123 del 14.01.2002, il giudizio veniva interrotto.

Con ricorso depositato in data 11.04.2003, la società opponente chiedeva la prosecuzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 302 c.p.c..

Fissata così l'udienza di comparizione, nonostante le regolari notifiche, né la curatela del fallimento opposto, né A.Z., legale rappresentante della V. I. C. srl, né G. D.S., assuntore del concordato fallimentare, né la F. srl, garante dello stesso concordato, si costituivano.

La causa, quindi, precisate le conclusioni dalla società opponente, veniva dal G.I. rimessa al Collegio per la decisione.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e, per quanto di ragione, meritevole di accoglimento.

Circa l'asserita qualifica di "cooperativa agricola di produzione e lavoro" va ribadito che è ormai principio consolidato in dottrina e giurisprudenza quello secondo cui ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., è irrilevante che la cooperativa di produzione e lavoro sia iscritta nel relativo albo, dovendosi verificare in concreto la prevalenza del lavoro personale dei soci sugli altri fattori della produzione (cfr. Tribunale Trento, 7 giugno 2001, Giur. merito 2001).

Non è sufficiente al fine di ottenere la tutela privilegiata del credito ex art. 2751 bis n. 5 c.c. l'iscrizione del creditore nel registro delle cooperative di produzione e lavoro. L'iscrizione nel registro delle cooperative di produzione e lavoro ha solo valore di presunzione semplice, essendo altri i presupposti sostanziali su cui è basata la tutela privilegiata del credito ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. al fine di ottenere la tutela privilegiata del credito è necessario dimostrare concretamente che l'attività e la struttura stessa della cooperativa presentino i requisiti della mutualità e della prevalenza dell'apporto del lavoro personale sul capitale (cfr. Tribunale Bologna, 1 febbraio 1993, Dir. fall. 1995,II, 116).

Condizioni per il riconoscimento del privilegio delle cooperative agricole e dei loro consorzi sono (implicitamente confermate dall'identità di "ratio" di tutte le ipotesi dell'art. 2751 bis c.c. e dal fatto che il lavoro dei soci è tutelato attraverso il privilegio del credito sorto per la vendita dei loro prodotti):

- l'iscrizione al registro prefettizio (senza la quale manca del tutto il requisito soggettivo);
- la prevalenza dell'apporto dei prodotti dei soci rispetto agli acquisti da terzi, prescindendo dal concorso di altri fattori di produzione (lavoro altrui, capitale), potendo anche mancare del tutto la partecipazione diretta dei soci all'attività lavorativa dell'ente;
- l'appartenenza dei soci della cooperativa o del consorzio a categorie di soggetti che a loro volta potrebbero godere del privilegio, secondo i criteri di attribuzione propri di ciascuna categoria, altrimenti si finirebbe per riconoscerlo anche a cooperative di commercianti o industriali, solo sulla carta agricoltori (cfr. in tal senso Tribunale Padova, 7 agosto 2001 Giur. merito 2001).

Perché una cooperativa di produzione e lavoro possa essere ammessa a fruire del privilegio del credito ex art. 2751 bis n. 5 c.c. è essenziale che i soci siano lavoratori che esercitano l'arte o il mestiere affine alla specialità della cooperativa di cui fanno parte (art. 23 legge Basevi) e che il loro lavoro sia prevalente rispetto a quello dei dipendenti non soci nonché a quello dei tecnici ed amministrativi (cfr. Corte appello Bologna, 27 luglio 2000, Giur. comm. 2001,II, 581).

Ai fini del riconoscimento del privilegio, ex art. 2751 bis, n. 5 bis c.c., di un credito di una società

cooperativa agricola è necessario che questa, nella domanda di insinuazione al passivo, produca valida documentazione, quale il proprio statuto, onde verificare la effettiva qualità mutualistica della società e la sua effettiva costituzione in forma di cooperativa o di consorzio tra cooperative, non essendo sufficiente per tale scopo la certificazione della prefettura o della Cciaa, comprovante la qualifica di cooperativa agricola, prevalendo, pertanto, l'attività effettivamente svolta rispetto ad ogni altro aspetto (cfr. Tribunale Roma, 11 novembre 1999, Dir. e prat. soc. 2000, f. 6, 75).

Ai fini del riconoscimento del privilegio dei crediti di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c., non può considerarsi cooperativa di produzione e lavoro l'impresa in cui il lavoro personale dei soci non venga ad assumere un peso preponderante nella produzione del reddito contribuendo, invece, in misura rilevante alla formazione di quest'ultimo l'ingente capitale finanziario utilizzato dall'ente (cfr. Tribunale Parma, 24 dicembre 1998, Giur. comm. 2001,II, 581).

Il privilegio di cui al n. 5 dell'art. 2751 bis c.c. è applicabile ai crediti vantati da una società cooperativa agricola a condizione che essa dimostri di possedere il requisito, qualificante le cooperative di produzione e lavoro, del prevalente apporto del lavoro dei soci (cfr. Tribunale Torino, 7 febbraio 1997, Giur. it. 1998, 743).

Una società cooperativa agricola ha diritto a beneficiare del privilegio previsto dal n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c. per i crediti derivanti dalla vendita dei prodotti anche qualora non svolga alcuna attività di trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, ma si limiti alla loro raccolta ed alienazione (cfr. Tribunale Torino cit.).

I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al privilegio del credito ex art. 2751 bis n. 5 (introdotto dalla l. n. 426 del 1975) sono, per un verso, correlati alla "effettività" e "pertinenza" professionale del lavoro dei soci, e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci; tali requisiti sono ricavabili, oltre che dall'art. 23 d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947, anche dalla genesi normativa dell'art. 2751 bis c.c. e dalla natura dei crediti assistiti dal privilegio, che, per essere relativi esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione dei servizi, appaiono strettamente correlati al lavoro personale e diretto dei soci.

Ne consegue che non tutti gli enti qualificabili come cooperativi a fini fiscali e previdenziali possono ritenersi ammessi al beneficio del credito, e che, ai fini del beneficio mobiliare, non è necessario il ricorso a parametri diversi da quelli relativi all'apporto lavorativo dei soci, e collegati invece ai canoni dimensionali o "funzionali", ovvero a comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e "capitale" investito (cfr. Cassazione civile sez. I, 7 aprile 1997, n. 2984, Giur. comm. 1998,II, 686).

Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, dalle risultanze documentali in atti (cfr. estratto dal registro delle Cooperative del Tribunale di Klagenfurt; atto costitutivo/statuto; certificazione della camera di commercio della Carinzia) risulta comprovata la natura di "società cooperativa agricola" della O.M. Coop. a r.l..

Orbene, da tali documenti è emerso che:

1. l'opponente è una società cooperativa agricola a responsabilità limitata;
2. tale cooperativa ha finalità di acquisto e di produzione avendo per oggetto sia la raccolta del latte grezzo che la relativa lavorazione, distribuzione e vendita;
3. possono divenire soci della cooperativa persone fisiche o giuridiche che esercitano un'impresa agricola o un'attività agricola, associazioni agricole nonché fornitori di latticini e prodotti lattiero-caseari, ma quest'ultimi soltanto se ciò è previsto dalla legge.

È pertanto documentalmente provato che l'opponente rientra a tutti gli effetti nella categoria prevista dall'art. 2751 bis n. 5 c.c., trattandosi di una cooperativa agricola sia di lavoro e produzione che di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, in conformità ai più rigorosi orientamenti giurisprudenziali, innanzi esposti.

In relazione alla circostanza che l'opponente sia una cooperativa con sede in Austria e costituita secondo il diritto austriaco, ciò non è d'ostacolo alla concessione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c.

Alla fattispecie in questione è infatti applicabile il diritto comunitario sull'uguaglianza di trattamento che prescinde da qualsiasi condizione di reciprocità (in particolare quella prevista dall'art. 16 preleggi).

Infatti secondo l'orientamento costante della Corte di Giustizia delle Comunità europee (C-1/72, C-186/87, C-20/92), l'esistenza di una discriminazione nei confronti di una persona fisica o giuridica di un altro Stato membro va valutata alla luce della situazione assicurata nello Stato alla propria persona, indipendentemente dal trattamento a quest'ultima riservato nel primo Stato.

Pertanto, con riguardo all'ammissione del credito di euro 84.927,05, portato nello stato passivo dichiarato esecutivo in data 25.07.2000, non sussiste più alcuna ragione ostativa affinché detto credito venga ammesso al passivo della procedura fallimentare, in via privilegiata.

Appare conforme ad equità compensare integralmente le spese di giudizio nei confronti della Curatela Fallimentare originariamente costituitasi.

P.Q.M.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda originariamente proposta con ricorso ex art. 98 L.F. nei confronti della Curatela del fallimento V. I. C. s.r.l. dalla O.M. Coop. a r.l., e, a seguito di interruzione, ritualmente riassunto nei confronti di Z.A., legale rappresentante della Industrie Chimiche V. srl, di D.S. G., assuntore del concordato fallimentare, e della F. srl, garante dello stesso concordato, così provvede:

- dichiara estinto il procedimento nei confronti della Curatela Fallimentare;
- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina che l'opponente sia definitivamente ammesso al passivo della procedura fallimentare, in via privilegiata, per la somma di euro 84.927,05;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della Curatela originariamente costituita;
- nulla in ordine alle spese nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della IV sezione civile del Tribunale di Bari il 18.10.2004.
Giudice Michele Monteleone